
Circolare Ministero Sanità 19 dicembre 1986, n. 61 - Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura -

Questo Ministero, sentito anche il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici - a seguito di specifiche richieste da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in ordine al periodo di conservazione presso le strutture stesse della documentazione di cui all'oggetto, ha ritenuto opportuno, dopo aver consultato in proposito il Consiglio superiore di sanità, stabilire quanto segue.

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale, indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.

La conservazione va effettuata da prima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una separata sezione di archivio, istituita dalla struttura sanitaria ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 30 giugno 1963, n. 1409.

Non può procedersi al versamento del materiale in questione agli archivi di Stato, dopo il citato quarantennio, in quanto il versamento stesso è previsto esclusivamente per gli atti degli uffici statali a norma dell'art. 23 del suddetto decreto.

In merito alla conservazione, presso l'archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie, non rivestendo esse carattere di atti ufficiali si ritiene che sotto il profilo medico, medico-legale, amministrativo e scientifico possa essere sufficiente un periodo di venti anni.

Tale indicazione si riferisce al periodo minimo di conservazione, essendo consentito, agli enti che lo ritengano necessario, un tempo di conservazione più lungo.

Si precisa, comunque, che ogni eventuale scarto di materiale in questione è condizionato al preventivo nulla osta del competente soprintendente archivistico in base all'art. 35 del citato D.P.R. n. 1409/1963.

In analogia a quanto stabilito per le radiografie si ritiene che la restante documentazione diagnostica possa essere assoggettata allo stesso periodo di conservazione di venti anni previsto per le radiografie stesse finché non intervengano eventuali ulteriori disposizioni a modificare il limite predetto.

Si coglie l'occasione, infine, per segnalare che laddove i presidi sanitari trovassero difficoltà nell'allestimento di idonei locali da destinare ad archivio, è consentita la possibilità del ricorso alla microfilmatura sostitutiva di tutta la documentazione sanitaria, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, del D.P.C.M. 11 settembre 1974 e del D.M. beni culturali e ambientali 29 marzo 1979.

Si precisa altresì che dov'essere osservato il più rigoroso rispetto delle sopracitate norme relative alla microfilmatura al fine di poter conferire alla documentazione sostitutiva valore legale.